




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 4619

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato

*(Nuovo testo)*

N. 595 – 25 ottobre 2017



# Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 4619

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato

*(Nuovo testo)*

N. 595 – 25 ottobre 2017

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 3 -</b>
ARTICOLO 1 .....	- 3 -
REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI .....	- 3 -
ARTICOLO 2 .....	- 6 -
ATTIVITÀ DELL'AGCOM.....	- 6 -
ARTICOLO 3 .....	- 7 -
CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA.....	- 7 -



### *Informazioni sul provvedimento:*

---

<b>A.C.</b>	<b>4619 e abb.</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare approvato con modifiche dal Senato
<b>Commissioni di merito:</b>	IX Trasporti e X Attività produttive
<b>Relatori per le Commissioni di merito</b>	Mognato, per la IX Commissione; Basso, per la X Commissione.
<b>Gruppo:</b>	PD
<b>Relazione tecnica:</b>	assente
<b>Parere richiesto:</b>	
<b>Destinatario:</b>	alle Commissioni IX e X in sede referente
<b>Oggetto:</b>	nuovo testo

---

## PREMESSA

Il progetto di legge in esame - già approvato in prima lettura dal Senato (A.S. 2603)<sup>1</sup> – reca Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

È oggetto del presente dossier il testo elaborato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti), come risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### **Registro pubblico delle opposizioni**

**Normativa vigente.** Il D.P.R. n. 178/2010 prevede l'istituzione da parte del Ministero dello sviluppo economico del registro pubblico delle opposizioni. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli

---

<sup>1</sup> Il presente disegno di legge è stato approvato dalla VIII Commissione (lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberante, in data 2 agosto 2017.

soggetti, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati, iscrivendosi al registro, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'articolo 2, comma 2, dispone l'applicazione del D.P.R. n. 178 alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del D.lgs. n. 196/2003, ai sensi del quale il Garante della privacy individua, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. Inoltre, l'articolo 12 del D.P.R. prevede che il gestore assicuri l'accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l'esecuzione dei controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice di cui al D.lgs. 196/2003. In caso di violazione del diritto di opposizione il comma 2, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'articolo 162, comma 2-*quater*, del Codice. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.

**La norma** conferma, come previsto a legislazione vigente, che coloro i quali vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche - effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale - possono iscriversi al registro pubblico delle opposizioni, su richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate (comma 2).

Viene introdotta la previsione che nel registro devono comunque essere inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati, che gli operatori devono fornire al gestore del registro (comma 3).

Il diritto di revoca può essere esercitato anche in relazione a singoli operatori (comma 4).

Con l'iscrizione al registro sopra descritto si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili ed è altresì precluso l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi per i quali è assicurata la facoltà di revoca (comma 5).

È riconosciuta la validità del consenso prestato dall'interessato ai titolari da questo indicati successivamente all'iscrizione nel registro (comma 6).

Sono vietati il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento (comma 7). In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti (comma 8). Per le violazioni di quanto previsto al comma 7, si applica l'articolo 162, comma 2-*bis*<sup>2</sup>, del D.lgs. 196/2003 facendo salve le ipotesi, previste dall'articolo 167 del codice stesso, per le quali è irrogata una sanzione penale. In caso di violazioni reiterate, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (comma 9).

In caso di violazione del diritto di opposizione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al D.lgs. 196/2003 (pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro) e in caso di reiterazione, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o anche la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (comma 10).

È prevista la responsabilità in solido del titolare del trattamento dei dati personali per le violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche (comma 11).

Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche devono consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e provvedere all'aggiornamento delle proprie liste (comma 12). Ai fini di tale consultazione, un decreto del Ministero dello sviluppo economico definisce i criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe conformandosi a una serie di criteri indicati nella norma. Le tariffe sono attualmente disciplinate dall'art. 6 del DPR 178/2010, sopra descritto (comma 13).

Tali criteri consistono nel promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche per contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro e nel prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al D.lgs. 196/2003.

---

<sup>2</sup> Nella norma richiamata si prevede che in caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate agli articoli 33 (misure minime di sicurezza) o 167 (trattamento illecito di dati) viene applicata la sanzione amministrativa di una somma da diecimila euro a centoventimila euro.

Viene esplicitamente previsto che le tariffe siano determinate in modo tale da garantire l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.

È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati; in caso di violazione si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al D.lgs. 196/2003 (comma 14).

Infine, con regolamento di delegificazione, sono apportate le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, con l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge (comma 15).

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che le tariffe possano coprire integralmente gli oneri per il registro, anche per quanto attiene all'allineamento temporale tra tali spese e l'acquisizione delle relative risorse a valere sul gettito tariffario.

In proposito, tenuto conto che tale meccanismo di finanziamento riproduce quello attualmente vigente, appare utile acquisire elementi relativi alla concreta attuazione del DPR 178/2010 al fine di verificare se in fase applicativa sia effettivamente stata garantita l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

## **ARTICOLO 2**

### **Attività dell'AGCOM**

**La norma** prevede che tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili debbano garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del codice di cui al D.lgs. n. 196/2003, relativo al diritto di opporsi da parte dell'interessato al trattamento di dati personali che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e per il compimento di indagini di mercato o di comunicazione commerciale.

A tal fine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al D.lgs. n. 259/2003, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali.

Il citato articolo 15 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisca i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale. Né alla disposizione originaria, né a una successiva novella<sup>3</sup> sono stati ascritti effetti finanziari.

---

<sup>3</sup> Art. 13 del D.Lgs. 70/2012.

Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center* facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.

Infine, si prevede la vigilanza dell'AGCOM sul rispetto di quanto previsto nella norma in esame, applicando, in caso di violazione, le sanzioni previste ai commi 29, 30, 31 e 32, dell'articolo 1 della legge n. 249/1997.

Tali sanzioni sono comminate nei casi:

- di soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, per cui sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile (comma 29);
- di soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità per cui si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità (comma 30);
- di soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, che sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni; in caso di inottemperanza riguardante provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione (comma 31);
- relativi ai commi precedenti, se la violazione è di particolare gravità o reiterata: in tal caso può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca (comma 32).

**Al riguardo** appare necessario acquisire elementi di valutazione volti a confermare che l'AGCOM possa effettivamente esercitare i compiti previsti nel quadro delle attuali fonti di finanziamento e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ARTICOLO 3

#### Clausola di neutralità finanziaria

**La norma** contiene la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale agli adempimenti previsti dalla legge in esame si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato in relazione agli articoli 1 e 2.